

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9

Piazza Trinacria - Edificio A.S.I.

Zona Industriale di Agrigento

92021 ARAGONA (AG)

Tel. 0922.441961 - Fax n. 0922.591733

Email: protocollo@atiag9.it - Pec: atiag9@pec.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 36 DEL 17/12/2018

Oggetto: ricorso presentato da AMAP S.p.A. innanzi al TAR Palermo nei confronti del Presidente della Regione ed altri per l'annullamento della delibera n.249 del 13 luglio 2018 della Giunta Regione Sicilia ("AEEGSI – Deliberazione n.644/2015 del 28/12/2015. Determinazione tariffaria per il periodo regolatorio 2016-2019 per la fornitura di acqua all'ingrosso a scala sovrabito effettuato nella Regione Siciliana da Siciliacque S.p.A. – Approvazione tariffa per il periodo regolatorio 2016/2019) ed ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale - intervento "ad adiuvandum"

Premesso che:

il Consiglio Direttivo, nella seduta del 6 dicembre 2018,

Vista la deliberazione n.249, con la quale la Giunta Regionale, in data 13/07/2018, ha approvato tra l'altro l'articolazione tariffaria per il periodo regolatorio 2016/2019 per la fornitura di acqua all'ingrosso a scala sovrabito effettuato nella Regione Siciliana da Siciliacque S.p.A.

Rilevato che nel corpo della citata delibera si afferma che "le funzioni di controllo e regolazione" di Siciliacque rientrano tra le attribuzioni dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità che, attraverso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è, altresì, soggetto competente per la determinazione delle tariffe da sottoporre all'approvazione della ARERA.

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 7 marzo – 4 maggio 2017 ha dichiarato, tra l'altro, anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 "modelli tariffari" della L.R. 19/2015 - *che attribuisce alla Giunta regionale, su proposta delle Assemblee territoriali idriche, l'approvazione dei modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto ed alla fognatura, compreso quello gestito da Siciliacque S.p.A., sulla base di quanto disposto dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - (ossia che la tariffa costituisce)..... Secondo il Governo tali disposizioni, nella parte in cui attribuiscono alla Giunta ricorrente regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, violerebbero le competenze esclusive dello Stato previste dall'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in relazione agli artt. 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 10, comma 14, del d.l. n. 70 del 2011 (in combinato disposto con l'art. 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con l'art. 3 del D.P.C.M. 20 luglio 2012).*

Rilevato che

- ai sensi dell'art.38 della L.R. 3/2016 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI, oggi ARERA) continua ad esercitare, anche con riferimento alle gestioni operanti nel territorio siciliano, i poteri di cui all'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni nonché di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale.

- l'Autorità per l'Energia Elettrica, Gas ed il Sistema Idrico (oggi ARERA) nella delibera 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti 'tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali" definisce che "la vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/ o dei servizi di fognatura e/ o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali"; inoltre, regola, con l'art.16 dell'allegato della predetta delibera, i "Rapporti tra grossista, Ente Governo d'Ambito e Gestore" *chiarendo che: "l'E.G.A provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza; Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.*

Considerato che nella Regione Siciliana, le funzioni di Ente di governo di Ambito, in precedenza svolte dall'Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali (AATO) poste in liquidazione della L.R. n. 2/2013, sono state attribuite all'Assemblea Territoriale Idrica;

Esaminato, altresì, il ricorso presentato dall'AMAP S.p.A. di Palermo, innanzi al TAR Palermo nei confronti del Presidente della Regione ed altri per l'annullamento della delibera n.249 del 13 luglio 2018 della Giunta Regione Sicilia ("AEEGSI – Deliberazione n.644/2015 del 28/12/2015. Determinazione tariffaria per il periodo regolatorio 2016-2019 per la fornitura di acqua all'ingrosso a scala sovrambito effettuato nella Regione Siciliana da Siciliacque S.p.A. – Approvazione tariffa per il periodo regolatorio 2016/2019) ed ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale".

Ritenuto che la Regione Siciliana è preclusa dall'adozione della proposta tariffaria trattandosi di un potere che il legislatore nazionale, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ha espressamente riservato all'ente di governo dell'ambito (EGA) di cui all'art. 147 del D.Lgs. n.152/2006. Nella Regione Sicilia tale funzione è rivestita dall'ATI territorialmente competente.

Ritenuto altresì che le deliberazioni dell'ARERA conservano nella Regione Siciliana la loro efficacia, anche con riferimento alle gestioni operanti nel territorio siciliano, i poteri di cui all'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni nonché di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale.

ha deciso di

- presentare ricorso innanzi al TAR di Palermo, intervenendo "ad adiuvandum" al ricorso presentato dall'AMAP di Palermo, per l'annullamento della delibera n.249 del 13 luglio 2018 della Giunta Regione Sicilia;

- individuare, trattandosi di casi di complementarità, quale legale di fiducia l'avv. Giuseppe Mazzeola, che già rappresenta questo Ente innanzi al TAR Lombardia nel ricorso n.2448/2017 proposto dalla Girgenti Acque SpA avverso la delibera dell'ATI AG9 n. 33 del 14/07/2017, con oggetto "Deliberazione dello schema regolatorio nell'ATO AG9 della Provincia di Agrigento, riferito al secondo periodo (2016 - 2019), e dell'aggiornamento tariffario con quantificazione del moltiplicatore tariffario unico ai sensi dell'Art. 7 del MTI 2, allegato A alla Delibera AEEGSI n. 664/2015/r/idr ed approvazione Addendum",

- dare mandato, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto dell'Ente dello Statuto, al Direttore f.f. di adottare i successivi atti di competenza quale la formalizzazione dell'incarico all'avv. Giuseppe Mazzeola e l'assunzione dell'impegno di spesa.

IL DIRETTORE

Per provvedere, come deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 6-12-18, di presentare ricorso innanzi al TAR di Palermo, intervenendo "ad adiuvandum" al ricorso presentato dall'AMAP di Palermo, per l'annullamento della delibera n.249 del 13 luglio 2018 della Giunta Regione Sicilia e di affidare, trattandosi di casi di complementarità (art. 4 del Regolamento per "l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Assemblea Territoriale Idrica AG9), l'incarico di che trattasi all'avv. Mazzearella, che già rappresenta questo Ente innanzi al TAR Lombardia nel ricorso n.2448/2017 proposto dalla Girgenti Acque SpA avverso la delibera dell'ATI AG9 n. 33 del 14/07/2017, con oggetto "Deliberazione dello schema regolatorio nell'ATO AG9 della Provincia di Agrigento, riferito al secondo periodo (2016 - 2019), e dell'aggiornamento tariffario con quantificazione del moltiplicatore tariffario unico ai sensi dell'Art. 7 del MTI 2, allegato A alla Delibera AEEGSI n. 664/2015/r/idr ed approvazione Addendum",

Visto il Regolamento per "l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Assemblea Territoriale Idrica AG9";

Ritenuto di dover impegnare quale compenso da corrispondere all'Avvocato incaricato, calcolato come previsto dal predetto regolamento ai sensi del D.M. n.37 dell'8/3/2018, la somma di €. 5.301,00 oltre rimborso spese generale (15%), IVA e cpa per complessivi €. 7.734,80 (euro settemilasettecentotrentaquattro/80), prenotando impegno di spesa alla missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 13011 "spese legali" del bilancio di previsione 2018.

Vista la legge 142/90 e ss.mm.ii., così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

DETERMINA

di affidare all'avv. Giuseppe Mazzearella l'incarico di presentare ricorso innanzi al TAR di Palermo, intervenendo "ad adiuvandum" al ricorso presentato dall'AMAP di Palermo, per l'annullamento della delibera n.249 del 13 luglio 2018 della Giunta Regione Sicilia

di impegnare quale compenso da corrispondere all'Avvocato, calcolandolo come previsto del predetto Regolamento ai sensi del D.M. n.37 dell'8/3/2018, la somma di €. 7.734/80 (euro settemilasettecentotrentaquattro/80), comprensivo di rimborso spese, IVA e cpa, e prenotare impegno di spesa prenotando impegno di spesa alla missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 13011 "spese legali" del bilancio di previsione 2018.

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

II DIRETTORE F.F.
Dott. Vincenzo Iacono



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9

Pareri espressi ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni
così come recepito dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla determinazione di cui sopra

Aragona, li _____

Il Direttore f.f.
dott. Vincenzo Iacono

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa
alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla determinazione di cui sopra

Aragona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci